

Il trust al nodo della comunicazione C.R.S.

di **Ennio Vial**



Il prossimo **30 giugno 2025** è in scadenza la **comunicazione CRS** (*common reporting standard*) con riferimento ai **dati finanziari** relativi all'annualità **2024**. Si tratta di una **comunicazione che interessa principalmente gli istituti finanziari** quali le **Banche residenti in Italia** che devono comunicare all'Agenzia Entrate l'esistenza di **"account" intestati a soggetti non residenti** nel nostro Stato e così, dal lato opposto, anche le istituzioni finanziarie estere comunicheranno alle rispettive Amministrazioni fiscali l'esistenza di **rapporti finanziari con clienti italiani**.

Tantissimi sono, infatti, i Paesi che aderiscono a questo scambio automatico di informazioni nel settore finanziario. L'elenco dei paesi partecipanti è **aggiornato periodicamente dall'OCSE** ed è consultabile a questo [link](#).

Si tratta, infatti, di uno **scambio disciplinato a livello internazionale dall'OCSE**, recepito poi a livello comunitario dalla Direttiva 2014/107/UE (c.d. DAC2) e in **ambito nazionale dalla L. 95/2015** attuata poi con D.M. 28/12/2015.

Secondo l'[art. 1, comma 1, lett. n\) del Decreto attuativo](#), i soggetti comunicanti sono da individuarsi, in via generale, nelle entità che si qualificano come **Istituzioni finanziarie italiane** e che, in quanto tali, sono tenute alla **comunicazione CRS**. Ricordiamo, infatti, che, anche **in assenza di "clienti" non italiani**, è sempre dovuta la c.d. **comunicazione negativa per assenza di dati da trasmettere**. Nello specifico, sono istituzioni finanziarie comunicanti le **Banche**, le **Società di gestione accentrata**, le **Poste Italiane S.p.A. per attività Banco Posta**, le **SIM** ed **SGR**, le **Imprese di assicurazioni ramo vita**, i **fondi OICR**, le **Società fiduciarie**, gli **IMEL** e gli istituti di pagamento e molti altri. Tra i soggetti comunicanti nella lettera n) fanno capolino anche i *"Trust che presentano i requisiti di Istituzione di custodia o Entità d'investimento B residenti in Italia (se almeno uno dei trustee è una Istituzione finanziaria italiana)"*.

Diventa, quindi, **fondamentale capire quando un Trust** ha i requisiti per qualificarsi **Istituzione di custodia o Entità d'investimento** e valutare, altresì, quali **sono i dati da comunicare** ovvero, in assenza di detti dati, capire come **trasmettere la comunicazione negativa**.

Un trust può essere qualificato come **Istituzione finanziaria comunicante**, se soddisfa **congiuntamente i seguenti requisiti**:

1. più del 50% del **reddito lordo** del trust è prevalentemente attribuibile ad attività di investimento, **reinvestimento e negoziazione di attività finanziarie** (cd. “gross income test”). Possiamo quindi affermare che i **trust enti non commerciali**, dotati di solo un codice fiscale, la cui unica fonte di reddito è il c.d. “passive income”, relativo a **dividendi pagati dalla società di cui il trust è socio**, soddisfano sempre questo requisito. Ma non basta. È altresì necessario soddisfare il **successivo requisito**;
2. il patrimonio/fondo del trust (o anche una parte di esso) **è gestito in modo discrezionale** da un **trustee che è esso stesso un’Istituzione finanziaria**, che amministra le attività finanziarie (cd. “managed by test”). La condizione in questione, come osserva il Commentario OCSE alla disciplina CRS, **non è mai soddisfatta quando il trustee è una persona fisica**! In questo caso, **il trust non dovrà fare alcuna comunicazione entro il prossimo 30 giugno 2025** per difetto del requisito “soggettivo”. Se, diversamente, il **trustee è una banca o una fiduciaria**, il requisito si considererà sempre soddisfatto e, pertanto, **entro il 30 giugno di ogni anno è dovuta la comunicazione CRS, anche in assenza di dati da trasmettere**.

Sul punto, si segnala l’interessante documento di **Studio n. 1/2016 dell’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano** che fornisce, altresì, taluni **esempi di come e quando questa comunicazione risulti dovuta**. Un ulteriore **strumento a commento della normativa** in questione, è dato dall’implementation handbook dell’OCSE, consultabile al seguente [link](#).

Un tema ancora dibattuto tra gli operatori attiene a situazioni in cui il **trustee del trust discrezionale sia una società italiana che opera come “trust company”**. Lo studio n. 1/2016 conclude nel ritenere che se il trustee è una **trust company**, trattandosi di una **struttura simile ad una “fiduciaria”**, fa sì che risulti soddisfatto il “*managed by test*” in capo al trust, comportando la necessità di **effettuare la comunicazione CRS entro il prossimo 30 giugno** (positiva o negativa). Cosa dire, quindi, per quei trust il cui **trustee è una trust company**, costituita in forma di **società semplice**, tra **due familiari vicini al disponente**? È anche questa **una trust company simile ad una fiduciaria**, comportando il soddisfacimento del *managed by test*?

Chi scrive, quantomeno in via prudenziale, consiglia in **presenza di trust company** di qualsiasi “tipologia”, di **effettuare le comunicazioni CRS**. L’unico modo per evitare detta comunicazione, se risulta soddisfatto *l’income test*, è quello di utilizzare un **trustee persona fisica**.